

richiesta l'autorizzazione dell'Ente Parco, che curerà la minimizzazione del loro impatto ambientale ed il rispetto delle vigenti normative; per motivi di sicurezza le linee dovranno essere segnalate per cautele verso il traffico aereo, nonchè nei casi di attraversamento di viabilità anche pedonale. Al di fuori del momento dell'utilizzo i cavi dovranno essere allentati in modo da non superare il livello delle chiome, senza interferire con la viabilità.

- La messa a coltura di terreni boscati e la ritrasformazione delle invasioni forestali di vecchi coltivi sono vietate; nell'ambito delle sole Zone di salvaguardia è consentito recuperare ex vigneti o prati arborati, su autorizzazione dell'Ente Parco ad esplicita richiesta degli aventi diritto, purchè si tratti di invasione recente a copertura non superiore al 50%, mai sottoposta a ceduzione od altro trattamento, e con esclusione delle aree infiltrate da specie arboree di latifoglie autoctone. Gli appezzamenti dovranno essere geologicamente stabili, avere pendenza non superiore al 40% ed essere contigui a vigneti o coltivi ancora in attualità di coltura.
- I nuovi impianti non potranno comunque superare i 100 ettari sulla intera superficie dell'Area protetta ; sarà anche possibile espiantare vigneti in zone non vocate e rimboschire i terreni con latifoglie autoctone, trasferendo una pari superficie vitata in zone più consone, nel rispetto dei criteri di cui sopra.

Al fine di privilegiare l'impiego di pali in legno in viticoltura, è consentito il taglio del ceduo di castagno fino al 31 maggio, in deroga a quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale.

- Interventi forestali diversi da quelli prescritti dal Piano sono consentiti solo per scopi scientifici, in gestione diretta e previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco naturale.